



VERBALE DI DELIBERAZIONE N.33/2014
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: L.R. 5 febbraio 2013 nr. 1, "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni". Adeguamento del vigente Statuto comunale.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale in adunanza di prima convocazione ed a seduta pubblica.

Presenti i signori:

1. Bonadiman Giulio
2. Chistè Gabriele
3. Cova Tullio
4. Francheschi Basilio
5. Milani Giorgio
6. Moser Giuliana
7. Moser Michele
8. Paolazzi Chiara
9. Pilati Roberto
10. Chistè Anna Maria Rosa
11. Filipozzi Diego
12. Pilati Ivan

Assenti giustificati i signori:

1. Bonadiman Filippo
2. Lona Dennis
3. Valer Dorianò

Partecipa il Segretario comunale Bevilacqua Adriano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moser Michele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al numero 11 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: L.R. 5 febbraio 2013 nr. 1, “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”. Adeguamento del vigente Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, nr. 3/L, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale nr. 11/2009, dd. 25.06.2009, mediante la quale si disponeva:

1. di approvare lo Statuto del Comune di Zambana, composto di nr. 59 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. con la data di esecutività del presente Statuto sono abrogate e cessano di avere validità le norme statutarie già approvate con deliberazioni consiliari n. 3/94 del 14.2.1994, n. 28/94 del 22.6.1994, n. 34/94 del 3.10.1994 e n. 06, di data 31.01.1996;
3. di dare atto che il presente Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello Statuto, non appena esecutivo, dovrà inoltre essere trasmessa alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie locali ed al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2013 nr. 1, recante “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni” la quale dispone in ordine alla composizione degli organi del Comune ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. a) stabilisce che: “ Il Consiglio comunale nei Comuni della Provincia di Trento è composto da:
.....
e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore al 1.000 abitanti
.....
- l'art. 2, comma 1, lett. a) stabilisce che: “ La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:
.....
e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
.....
- l'art. 3, della L.R. stessa, stabilisce che “La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2,-ter, della Legge Regionale nr. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non ne prevede tale facoltà”.
- L'art. 5, comma 1, della L.R. 1/2013 stabilisce che: “Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente nelle successive nomine o designazioni.

Richiamato inoltre l'art. 22 della L. R. 1/2013 dove si stabilisce che i comuni adeguino il proprio statuto alle disposizioni recate dalla L.R. 1/2013 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge. In caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi. Tale termine scade il giorno 14 settembre 2014.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento del vigente statuto comunale, alle norme contenute nella L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, ed in particolare alla modifica dei seguenti articoli:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e **da n. 3 (tre)** Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 27 – PRINCIPI

.....

3. ***Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi.***

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

Atteso che l'art. 58 del vigente statuto comunale, dispone:

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

.....

Visti inoltre gli artt. 3 e 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che dettano norme in merito all'approvazione degli Statuti comunali.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra richiamato, di disporre la modifica degli artt. 18 e 27 del vigente statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti nr.	12	- voti contrari nr.	zero
- voti favorevoli nr.	12	- astenuti nr.	zero

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e verificata la sussistenza della maggioranza qualificata prescritta dal comma 2 dell'art. 3 del T.U.LL.RR.O.C., le modifiche agli artt. 18, comma 1., e 27, comma 3., del vigente Statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, così come risultanti dal nuovo testo di seguito riportato:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e **da n. 3 (tre)** Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 27 – PRINCIPI

.....

3. Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi.

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

2. di disporre la pubblicazione delle suesposte modifiche dello Statuto Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. e la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;

3. di dare atto che le predette modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

4. di disporre la trasmissione di copia dello Statuto del Comune di Zambana come sopra modificato alla Giunta Regionale T.A.A. e al Commissario del Governo per la Provincia di Trento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché al Consiglio per le Autonomie Locali, a norma di quanto previsto dall'art 60 dello Statuto stesso;

5. di pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio Elettronico;

1. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 del TULLRROCC della RATAA, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Michele dott. Moser

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bevilacqua dott. Adriano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni dal 29.08.2014 al 08.09.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bevilacqua dott. Adriano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 – terzo comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni approvato con D. P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Zambana, 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bevilacqua dott. Adriano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Zambana, li 29.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bevilacqua dott. Adriano